

Protocollo:**2012/0064/017020INPS.HERMES.19/10/2012.
0017020**

Tipo Messaggio

Standard

Classificazione

Destinatari

ALL

Mittente0064___/Ufficio di Segreteria del Direttore
Generale

Ufficio

Direzione

Messaggio N. 017020 del 19/10/2012**15.56.48**[Inizio Pagina](#)[Vai Fine Testo](#)

Oggetto: Erogazione diretta del TFR a carico del Fondo di Tesoreria, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 commi 755 e al D.M. 30 gennaio 2007. Nuova procedura di pagamento: Istruzioni operative. Ulteriori precisazioni e chiarimenti sulla materia.

Testo

Direzione Centrale Pensioni**Direzione Centrale Entrate****Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici***AI DIRETTORI REGIONALI**AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI***Sommario:** *1. Premessa*

- 2. Semplificazione del processo di presentazione delle domande per il pagamento diretto;*
- 3. Telematizzazione delle domande;*
- 4. Nuova procedura di pagamento;*
- 5. Il contributo versato al Fondo di Tesoreria e la prestazione da erogare;*

- 5.1. Operazioni societarie;*
- 5.2. Anomalie nei Flussi UniEmens e versamenti parziali;*
- 6. Cessione del TFR alle Finanziarie;*
 - 7. Aziende sottoposte a procedura concorsuale.*
 - Interazioni con il Fondo di Garanzia;*
- 8. Anticipazioni;*
- 9. Tassazione;*
- 10. Aziende agricole assuntrici di operai;*
- 11. Gestione ricorsi amministrativi;*
- 12. Pagamenti superiori a diecimila Euro.*

1. Premessa

L'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria per l'anno 2007) ha istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" che viene gestito dall'Istituto per conto dello Stato. Il Decreto del Ministro del Lavoro del 30 gennaio 2007 ha disciplinato le modalità di attuazione delle previsioni normative e, successivamente, con circolare n.70 del 3.4.2007 l'Istituto ha illustrato le novità legislative e fornito istruzioni sulla materia.

Il presente messaggio, oltre ad introdurre la nuova procedura di liquidazione diretta del TFR dal Fondo di tesoreria, fornisce i chiarimenti e le precisazioni finalizzate a risolvere le criticità che la prassi ha evidenziato in materia.

2. Semplificazione del processo di presentazione delle domande per il pagamento diretto

Con il messaggio n.27769 del 12 dicembre 2008, sono state definite le modalità di pagamento diretto ai lavoratori del contributo versato al Fondo di Tesoreria nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di incapienza. I modelli cartacei FTES01 e FTES02 saranno riuniti in un'unica istanza telematizzata, oggetto di apposita circolare, che inizialmente affiancherà la presentazione cartacea per sostituirla completamente al termine della fase di sperimentazione. Eventuali modelli cartacei andranno comunque inseriti manualmente dagli operatori nella procedura telematica.

3. Telematizzazione delle domande

L'accesso alla compilazione delle domande telematizzate da parte delle aziende sarà disponibile, in considerazione del numero di domande da trasmettere, attraverso due canali:

- invio file telematico XML ;
- accesso via Internet attraverso il sito web WWW.INPS.IT alla sezione "Servizi on line – Per tipologia di utente" "Aziende, consulenti e professionisti – Domanda Fondo Tesoreria".

La domanda telematica conterrà informazioni analoghe a quelle previste in precedenza dai modelli cartacei FTES01 e FTES02.

4. Nuova procedura di pagamento

La nuova procedura di pagamento messa a disposizione dell'operatore di Sede consentirà:

- la tracciabilità dei pagamenti e delle anticipazioni già effettuate;
- il calcolo della rivalutazione ex art. 2120 c.c. in caso di dato non comunicato dal datore di lavoro;
- il calcolo del reddito di riferimento e dell'aliquota fiscale in caso di dato non comunicato dal datore di lavoro;
- il calcolo degli oneri accessori dovuti per legge;
- il pagamento agli eredi;
- il pagamento a terzi in caso di cessione del TFR a garanzia di un prestito ed in caso di pignoramento sullo stipendio;
- la predisposizione di lettere automatizzate, a disposizione degli operatori, da inviare al datore di lavoro, al lavoratore, alle società finanziarie o ad altri eventuali creditori, in caso di cessione del TFR a garanzia di prestiti da parte del lavoratore.

A tal riguardo gli operatori avranno a disposizione i seguenti modelli di lettere:

1. ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA – COMUNICAZIONE PER IL LAVORATORE .Nel caso in cui la pratica non necessiti di documentazioni a corredo, sarà inviata la lettera di accoglimento al lavoratore o eventuali eredi, con allegato prospetto di liquidazione, sia nel caso di pagamento totale, sia nel caso di pagamento residuo qualora il lavoratore avesse un prestito in corso (il modello prevede le due opzioni di scelta). Contestualmente sarà inviata la lettera di informativa all'azienda dell'avvenuto pagamento al soggetto interessato.

2. ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA -

COMUNICAZIONE PER LA FINANZIARIA. Nel caso in cui l'ammontare del TFR sia interamente erogato ad una società finanziaria, la lettera di accoglimento dell'istanza sarà inviata a quest'ultima. In caso di importo residuo da destinare al lavoratore vedi punto 1).

3. REIEZIONE DELL'ISTANZA – COMUNICAZIONE ALL'AZIENDA E AL LAVORATORE Nel caso in cui la richiesta dell'azienda debba essere respinta, tale provvedimento sarà inviato con apposita lettera sia all'azienda che al lavoratore con la medesima motivazione. Ambedue le lettere di reiezione prevedono un campo libero da compilare per motivazioni diverse da quelle specificate.

4. RICHIESTA DOCUMENTI ALL'AZIENDA. Qualora la pratica, per essere completata, necessiti di ulteriore documentazione, sarà inviata al datore di lavoro la lettera di richiesta documenti che prevede più opzioni ed un campo libero per le motivazioni non previste. Contestualmente ai lavoratori sarà inviata la lettera di informativa sulla documentazione richiesta al datore di lavoro.

5. RICHIESTA DOCUMENTI ALLE FINANZIARIE. Nel caso di pagamento del TFR ad una società finanziaria è previsto l'invio della lettera di richiesta documenti a quest'ultima. Come nel punto 4), sarà inviata ai lavoratori la lettera di informativa sulla documentazione richiesta alle finanziarie.

6. RICHIESTA DOCUMENTI AL LAVORATORE TITOLARE DI CESSIONE DEL QUINTO CON GARANZIA SUL TFR ED IN CASO DI PAGAMENTO AGLI EREDI. Ai lavoratori titolari di cessione del quinto sullo stipendio con garanzia sul TFR, è previsto l'invio di una richiesta documenti. Tale lettera

contiene una variabile in caso di pagamento del TFR agli eredi del lavoratore defunto. La procedura gestirà il pagamento agli eredi in una fase successiva e, pertanto, nelle more del completamento di tale fase, gli operatori dovranno attivarsi per il reperimento dei documenti necessari al completamento della pratica, con lettere manuali.

Il percorso da seguire per l'accesso alla nuova procedura di pagamento è il seguente: Intranet- Processi/Prestazioni a sostegno del reddito/Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria. Per le istruzioni operative si rimanda al manuale tecnico allegato alla presente.

5. Il contributo versato al Fondo di Tesoreria e la prestazione da erogare

In forza delle previsioni contenute nella legge 296/2006 e nel DM 30 gennaio 2007, l'accantonamento datoriale da versare al Fondo di Tesoreria si configura come obbligatorio per i datori di lavoro destinatari, per cui, al contributo versato si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori ed alle prestazioni erogate dal Fondo si applica il principio generale di automaticità delle prestazioni di cui all'articolo 2116 del c.c..

Di conseguenza nel liquidare il TFR dal Fondo di Tesoreria è necessario, innanzitutto, individuare il contributo versato a tale titolo, accertare l'integrità dello stesso, valutare le eventuali azioni di recupero e garantire, nei limiti stabiliti dall'articolo 2116 del c.c., l'automaticità della prestazione al lavoratore.

In caso di pagamento diretto dal Fondo di Tesoreria, la quantificazione del TFR da erogare, indicata nell'istanza di liquidazione, va sempre verificata confrontando tale dato con quello riportato nell'archivio EMens/UniEmens attraverso la procedura "Verifiche FondINPS - Fondo Tesoreria" disponibile in INTRANET nella sezione Soggetto Contribuente. Nel caso in cui i due valori risultino oltremodo differenti l'uno dall'altro è necessario verificare la possibilità che si configuri una delle ipotesi descritte ai punti 5.1 e 5.2.

5.1. Operazioni societarie

Con il messaggio n.21062 del 23 settembre 2009 sono state fornite le precisazioni in merito al versamento della contribuzione ed alla

liquidazione del TFR dal Fondo di Tesoreria, ai lavoratori trasferiti a seguito di operazioni societarie ai sensi dell'articolo 2112 del c.c.

Per essi può accadere che nell'istanza di liquidazione diretta del TFR sia indicata la quota globalmente versata da diversi datori di lavoro e che dal riscontro attraverso la procedura Fondinps-Fondo di Tesoreria sia possibile risalire soltanto alla quota versata dall'ultimo datore di lavoro.

In tal caso è necessario ricostruire la carriera del lavoratore attraverso la consultazione delle diverse matricole aziendali e stabilire gli eventuali transiti a datori di lavoro diversi, avvenuti attraverso operazione societarie ai sensi dell'articolo 2112 del c.c. ed identificare i relativi importi versati al Fondo di Tesoreria.

A tal fine può essere utile verificare la presenza sul flusso EMens/UniEmens dei codici di cessazione e di assunzione 2T.

Nelle ipotesi di trasferimento di azienda è opportuno ricordare quanto espresso dai commi 4 bis 4 ter e 5 dell'art.47 della legge 428/1990.

Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:

- 1) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;
- 2) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.
- 3) b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
- 4) b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione, di cui ai precedenti commi, sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui

rapporto di lavoro continua con l'acquirente, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore (comma 5).

La citata normativa dunque - nelle fattispecie richiamate - non esclude sempre l'applicazione dell'art. 2112 c.c. ma ne limita e condiziona l'applicazione in base a quanto previsto di volta in volta dagli accordi.

Tanto premesso, nelle fattispecie richiamate, l'Istituto potrà liquidare ai lavoratori ceduti la quota di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria maturata sino alla data del trasferimento a condizione che, in base all'accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, sia esclusa l'applicazione dell'art.2112 c.c., circostanza che dovrà essere formalmente comunicata.

5.2. Anomalie nei Flussi UNIEMENS e versamenti parziali

Per effetto della trasmissione differenziata dei flussi di dati DM10 ed EMens è possibile riscontrare, per il periodo compreso tra gennaio 2007 e dicembre 2009, in fase di verifica del contributo versato al Fondo di Tesoreria, la mancata corrispondenza tra i dati contenuti nella sezione DM10 e quelli riportati nella sezione EMens. Quando tale differenza non scaturisce da un'anomala trasmissione dei dati e dà luogo ad una cospicua discrepanza tra la quota di TFR indicata nell'istanza di pagamento diretto al lavoratore e quella riportata nei flussi EMens/UniEmens, si applicano le disposizioni contenute nei messaggi n.15687 del 8 luglio 2009 e n.2057 del 3 febbraio 2012.

6. Cessione del TFR alle Finanziarie

La legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Finanziaria per l'anno 2005) ha previsto l'estensione ai dipendenti delle aziende private della disciplina contenuta nel Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180).

Prima dell'entrata in vigore di tale legge la cessione della retribuzione da parte dei dipendenti privati era regolamentata soltanto dalle norme generali del codice civile sulla cessione dei crediti (artt. 1260 e seguenti).

In seguito, con l'applicazione del citato Testo Unico n. 180/1950, nel sottoscrivere un contratto di prestito personale, sia esso cessione del quinto che delega di pagamento, il lavoratore dipendente vincola il

TFR accantonato sino a quel momento in azienda, oltre a quello che maturerà nei mesi successivi, a favore della finanziaria che eroga il finanziamento e a garanzia del prestito ricevuto.

Al momento della stipula del contratto occorre anche segnalare se il TFR, tutto o in parte, è obbligatoriamente versato al Fondo di Tesoreria.

In questo caso la finanziaria vincolerà anche l'importo versato al Fondo e questi dovrà comportarsi esattamente come il datore di lavoro.

A seguito del licenziamento del lavoratore, dovuto a qualsiasi causa, il datore di lavoro dovrà versare il TFR alla finanziaria fino a saldare il residuo debito del finanziamento in corso.

In pratica il datore di lavoro si impegna a comunicare alla finanziaria la data del licenziamento e riceve da essa il conteggio estintivo che dovrà saldare versando tutto o parte del TFR accantonato dal lavoratore mutuatario.

Se il TFR maturato è più alto del residuo debito il datore di lavoro versa la quota di TFR necessaria ad estinguere il debito e liquida il residuo al lavoratore.

Se il TFR maturato è più basso del residuo debito il datore di lavoro versa alla finanziaria tutto il TFR.

In caso di incapacienza, nel chiedere la restituzione diretta del contributo versato al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro è tenuto a specificare la quota parte da liquidare alla finanziaria e quella, eventuale, da restituire al lavoratore.

Nella circostanza che esista un pignoramento in busta paga del lavoratore da liquidare, si deve considerare che per legge un quinto del TFR deve essere obbligatoriamente versato per il pignoramento, mentre la restante parte, se non ci sono finanziarie da soddisfare, resta nella disponibilità del lavoratore.

Nel caso in cui il lavoratore abbia contratto sia la cessione del quinto che la delega di pagamento, nella liquidazione del TFR ha la precedenza la pratica notificata per prima.

Quindi il datore di lavoro e di conseguenza il Fondo dovrà saldare quest'ultima e versare ciò che rimane a saldo parziale della seconda.

In relazione alle anticipazioni, si sottolinea che il TFR è la garanzia del prestito che la finanziaria ha il diritto di incassare nel caso in cui il lavoratore perda o cambi lavoro, per cui non è possibile percepire anticipazioni sullo stesso neanche impegnandosi a versare le rate residue.

7. Aziende sottoposte a procedura concorsuale. Interazioni con il Fondo di Garanzia

Per i lavoratori, licenziati da aziende sottoposte a procedura concorsuale che hanno versato il TFR al Fondo di Tesoreria, la dichiarazione di incapienza al Fondo è inoltrata dal responsabile della procedura concorsuale.

Le indicazioni per la liquidazione del TFR posto a carico del Fondo di Tesoreria, in caso di insolvenza del datore di lavoro, sono contenute nei messaggi n.15687 del 8 luglio 2009 e n.2057 del 3 febbraio 2019. Va precisato che, in applicazione del principio generale di automaticità di cui all'articolo 2116 c.c., il Fondo interviene anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia ommesso, in tutto o in parte il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria.

In tal caso il soggetto legittimato all'ammissione allo stato passivo non è il lavoratore bensì l'Istituto, per l'omissione contributiva del datore di lavoro inadempiente.

In definitiva per i lavoratori licenziati da aziende obbligate al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria e sottoposte a procedura concorsuale, lo stato passivo deve riportare il TFR maturato sino al 31 dicembre 2006, che va liquidato dal Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297.

Per il periodo successivo il TFR va liquidato, previa dichiarazione di incapienza da parte del responsabile della procedura concorsuale, direttamente dal Fondo di Tesoreria.

Eventuali omissioni contributive nei confronti del Fondo vengono convogliate nelle apposite procedure di recupero credito ed ammesse al passivo fallimentare a carico del Fondo stesso.

8. Anticipazioni

Ai sensi dell'articolo 2120 del c.c. il lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.

I contratti collettivi possono, altresì, stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

L'anticipazione è calcolata sull'intero valore del TFR maturato dal lavoratore, sommando sia la quota parte maturata presso il datore di lavoro che quella versata al Fondo di Tesoreria. La liquidazione dell'anticipazione segue il principio secondo il quale al lavoratore va

corrisposta prima la quota di TFR che è stata accumulata in ordine temporale. Secondo tale logica l'anticipazione va erogata a valere prioritariamente sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati al 31 dicembre 2006 e trattenuti dal datore di lavoro, poi su quelli versati al Fondo di Tesoreria.

9. Tassazione

L'art. 11, D.Lgs. 47/2000 ha modificato la tassazione del TFR, separando di fatto la quota attribuibile alla rivalutazione monetaria, dagli accantonamenti veri e propri. In applicazione di tale normativa, per la corretta tassazione del TFR da erogare dal Fondo di Tesoreria, è necessario che nell'istanza di pagamento diretto al lavoratore siano presenti i seguenti valori: la rivalutazione monetaria maturata, il reddito di riferimento e l'aliquota Irpef applicabile al reddito di riferimento. In ogni caso la tassazione non è definitiva in quanto l'imposta è ricalcolata dagli Uffici Finanziari.

10. Aziende agricole assuntrici di operai

Alle disposizioni normative introdotte dall'art. 1, commi 755 e seguenti, della legge n.296 del 27 dicembre 2006, in relazione all'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, devono attenersi anche i datori di lavoro agricolo che occupano più di 50 dipendenti.

Anche per essi, quindi, valgono le istruzioni operative dettate dalla circolare n.70 del 3 aprile 2007, integrate, per la specificità del sistema di contribuzione DMAG-Unico, dalle precisazioni contenute nella circolare n.105 del 17 luglio 2007 e nel messaggio n.25425 del 19 ottobre 2007.

Le modalità di versamento del contributo al Fondo e della liquidazione, sia del TFR che delle anticipazioni, rispecchiano, in sostanza, quelle delle aziende che operano con il sistema DM.

Per cui anche per le aziende agricole assuntrici di operai, nel caso in cui gli importi da erogare a titolo di anticipazione e/o liquidazione del TFR risultino superiori ai contributi da versare nel trimestre, il datore di lavoro ne dà comunicazione al Fondo di Tesoreria che provvede all'erogazione, entro 30 giorni, della quota di propria competenza. Per l'erogazione del TFR i flussi possono essere verificati sulla Intranet – servizi per l'agricoltura – subordinati – VDMA Tariffazione agricola modd. DMAG.

11. Gestione ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi non sono previsti nella legge istitutiva del Fondo, né nel decreto che ne ha disciplinato l'attività. Se pervenuti, i ricorsi saranno da considerare come istanze di riesame rivolte al Dirigente della struttura periferica di indirizzo e gestiti come tali. In ogni caso resta ferma per l'interessato la possibilità di adire da subito il giudice ordinario.

12. Pagamenti superiori a diecimila Euro

In caso di pagamento di importi superiori ad €. 10.000,00 (diecimila), è necessaria la verifica di eventuali indebiti del lavoratore derivanti da inadempienze nei confronti di Equitalia ed il conseguente nulla osta da parte dello stesso ente di riscossione.

Il Direttore Generale
Nori

[Manuale_utente FT.doc](#)

Manuale_utente FT.doc

[Inizio Pagina](#)

[Vai Inizio testo](#)